

Comune di San Vincenzo

Provincia di Livorno



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE MERCATALE**

Approvato con delibera C.C. n. del

In vigore dal

TITOLO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I – Principi generali

- Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali
- Articolo 3 - Presupposto del canone
- Articolo 4 - Soggetto obbligato

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Articolo 5 - Domanda di occupazione di suolo pubblico
- Articolo 6 - Tipi di occupazione
- Articolo 7 - Occupazioni occasionali
- Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 9 - Istanza e rilascio della concessione
- Articolo 10 - Obblighi del concessionario
- Articolo 11 - Decadenza della concessione
- Articolo 12 - Revoca - modifica - sospensione - rinuncia della concessione
- Articolo 13 – Rinnovo e proroga della concessione
- Articolo 14 - Occupazione con materiali connessi all'esecuzione di lavori e di opere
- Articolo 15 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Capo II – Tipologie di occupazione

- Articolo 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Articolo 17 - Occupazioni con griglie, intercapedini ed impianti tecnici
- Articolo 18 - Passi carrabili
- Articolo 19 - Aree per raccolta fondi, raccolta firme, distribuzione materiale e attività politico- sociale
- Articolo 20 - Distributori di carburanti
- Articolo 21 - Parcheggi privati di autovetture a servizio di alberghi ed RTA
- Articolo 22 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)
- Articolo 23 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio e per le attività artigianali

Capo III - Concessioni per gli esercizi di somministrazione

- Articolo 24 - Definizione delle zone di intervento
- Articolo 25 - Chioschi o gazebo a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'A.P.U.
- Articolo 26 - Strutture e attrezzature a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'Ambito A
- Articolo 27 - Chioschi o gazebo a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli ambiti B e C

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

- Articolo 28 - Istanze per i messaggi pubblicitari
- Articolo 29 - Tipologie di impianti pubblicitari
- Articolo 30 - Istruttoria amministrativa
- Articolo 31 – Procedure autorizzazioni permanenti e temporanee

- Articolo 32 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Articolo 33 - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 34 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
- Articolo 35 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Articolo 36 - Rimozione della pubblicità
- Articolo 37 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
- Articolo 38 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

- Articolo 39 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 40 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Articolo 41 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 42 - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 43 - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 44 - Determinazione del canone
- Articolo 45 - Occupazioni non assoggettate al canone
- Articolo 46 - Riduzioni del canone
- Articolo 47 - Dichiarazioni per particolari fattispecie
- Articolo 48 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
- Articolo 49 - Occupazioni realizzate per ordine dell'Autorità
- Articolo 50 - Occupazione artisti di strada

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 51 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
- Articolo 52 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
- Articolo 53 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
- Articolo 54 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
- Articolo 55 - Modalità per l'espletamento del servizio delle Pubbliche Affissioni

TITOLO VI - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

- Articolo 56 - Oggetto del canone mercatale
- Articolo 57 - Disposizione generale del canone mercatale
- Articolo 58 - Presupposto del canone mercatale
- Articolo 59 - Soggetto passivo del canone mercatale
- Articolo 60 - Commercio sub aree pubbliche
- Articolo 61 - Rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche
- Articolo 62 - Determinazione del canone mercatale
- Articolo 63 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
- Articolo 64 - Occupazione per il commercio itinerante
- Articolo 65 - Modalità e termini per il pagamento del canone mercatale

TITOLO VII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

- Articolo 66 - Modalità e termini per il pagamento del canone pubblicitario e occupazione di suolo pubblico
- Articolo 67 - Accertamenti - Recupero canone
- Articolo 68 - Sanzioni e indennità
- Articolo 69 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 70 - Riscossione coattiva
- Articolo 71 - Sospensione dell'attività di vendita

Articolo 72 - Regime transitorio
Articolo 73 – Funzionario responsabile
Articolo 74 - Disposizioni finali

ALLEGATO A: PLANIMETRIA CON L'INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO A1, A2, A3, A4 E
DELL'AMBITO PEDONALE URBANO A.P.U.

ALLEGATO B: CATEGORIE DELLE STRADE

- TITOLO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Principi generali

Articolo 1: Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di San Vincenzo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi);
2. Ai sensi del comma 816, il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Ai sensi del comma 838 del l'articolo 1 della legge 160/2019 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) , e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell 'articolo 1 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui al commi 639, 667 e 668 del l'articolo 1 del la legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Quanto disciplinato dal presente regolamento viene fatto salvo quanto previsto dal TITOLO VI – canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

Articolo 2: Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggi, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
 - e) a tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal competente Ufficio associato dei due Comuni, su richiesta dell'interessato. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale;
2. Per le occupazioni occasionali di cui all'art.7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo;
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere

mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno;

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti uffici. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico;
5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni;
6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente;
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso;
8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione;
9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria;
10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario;
11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
12. Rimane in essere quanto precedentemente autorizzato

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di

comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 4 **Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 38, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone;
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile;
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile;
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione;
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER LE CONCESSIONI DI AREE MERCATALI

Articolo 5 **Domanda di occupazione di suolo pubblico**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune;
2. La domanda, in bollo, deve essere presentata con le seguenti modalità:
 - Se privato cittadino: tramite Posta Elettronica Certificata, posta ordinaria o consegna diretta all'ufficio protocollo del comune,
 - Se impresa: esclusivamente in modalità telematica, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o tramite Portale on-line laddove previsto;
3. Qualora la richiesta di concessione di suolo pubblico, sia accessoria al rilascio di altro titolo abilitativo relativo al procedimento primario (es. permesso a costruire), deve essere presentata

contestualmente all'istanza principale e presentata, conformemente alla stessa, in modalità telematica. Sarà l'ufficio che ha ricevuto la richiesta ad attivarsi per ottenere la concessione di suolo pubblico dal competente ufficio comunale, che provvederà ad istruirla ed a trasmetterla all'ufficio richiedente dopo aver accertato l'avvenuto pagamento se dovuto anticipatamente o a trasmettere i dati all'Ufficio Entrate negli altri casi;

4. Qualora la richiesta di concessione di suolo pubblico, sia propedeutica ad altro procedimento (es. scia, cila), la stessa dovrà essere acquisita in precedenza ed allegata come endo-procedimento del titolo abilitativo presentato;
5. La domanda deve essere presentata utilizzando il modello predisposto e deve essere corredata di planimetria e di altra eventuale documentazione tecnica e fotografica, se necessario la procura per l'invio della pratica, n°2 marche da bollo da €.16,00. Il richiedente è tenuto a produrre i documenti ed a fornire i dati ritenuti necessari dall'ufficio istruttore ai fini dell'esame della domanda;
6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
- 7 Dal 01/06 al 15/09 non si rilasciano autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico per richieste edili sotto-ferrovia.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, **che** comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare;
3. Sono altresì temporanee le concessioni rilasciate per l'esecuzione di lavori edili che, ancorché superiori ad un anno, rientrano nei limiti di validità del titolo abilitativo a costruire;
4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree anche semoventi, scale a mano, deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc. (metri cubi), utilizzo di attrezzature e mezzi d'opera per manutenzioni del verde, interventi di scarico e carico di materiali edili e/ di materiali provenienti da demolizioni compresa la presenza di automezzi e mezzi d'opera di qualsiasi genere, spurgo e stasamento di fognature ed aspirazione di liquidi e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 12 ore;

2. Le suddette occupazioni sono soggette a comunicazione, ~~anche tramite email~~, da presentare almeno 5 giorni prima l'occupazione all'indirizzo PEC del Comune;
3. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, in modo ripetitivo, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - una concessione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità;
4. Quanto stabilito dai precedenti commi non esonera l'interessato dal rispetto dei divieti di transito e, se necessaria, dalla richiesta di autorizzazione e da apposita ordinanza rilasciati da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale.
Le richieste dovranno essere inviate all'Ufficio di Polizia Municipale a mezzo PEC, Email o consegna a mano al Protocollo Generale, per i permessi al transito almeno 48 ore lavorative, prima del transito, per le ordinanze almeno 5 giorni lavorativi, prima dell'esecutività dell'ordinanza.
5. Non sono considerate occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento le occupazioni anche con mezzi d'opera, attrezzature temporanee ed impianti finalizzati allo svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico, a prescindere dal soggetto promotore, quali, feste e manifestazioni patrocinate dal Comune, spettacoli pirotecnici, luminarie natalizie, feste di quartiere, manifestazioni ed iniziative di carattere turistico, promozione, riqualificazione tessuto commerciale ecc. Tale interesse pubblico dovrà essere recepito con apposito atto della Giunta Comunale;
6. Nell'ambito delle occupazioni occasionali, non sono considerate occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento, le occupazioni per deposito ingombranti effettuate non oltre 12 ore prima del previsto ritiro da parte del gestore del servizio;
7. **Si considerano altresì occupazioni occasionali le attività di scavo necessarie per interventi infrastrutturali temporanei, come i lavori per nuovi allacciamenti alla rete fognaria, installazione di infrastrutture sotterranee temporanee o altre necessità analoghe. Questi lavori, per essere classificati come occasionali, non devono superare le 12 ore di occupazione del suolo pubblico e devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale con le modalità previste dai commi precedenti.**

Articolo 8 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione è subordinata alla contestuale comunicazione, anche verbale, ~~all'Ufficio C.O.S.A.P. del Comune (0565707275) e all'Ufficio Polizia Municipale (0565703703 / 3296505903) dalle ore 07:30 alle ore 19:30/01:30 compreso il sabato e i festivi oppure~~, al di fuori dell'orario di servizio degli ~~uffici comunali~~ **della Polizia Municipale**, al Responsabile **reperibile** di turno della Protezione Civile (n° 3465038781), che indicherà eventuali prescrizioni, in ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata entro 5 (cinque) giorni come previsto dal successivo art. 9;
2. Nel caso in cui la situazione di emergenza o la sua risoluzione interessi parti della strada o sue pertinenze, il Responsabile della Protezione Civile ne darà immediata comunicazione al Responsabile della Polizia Municipale, che indicherà eventuali modifiche alla circolazione o prescrizioni.

Articolo 9 Istanza e rilascio della concessione

1. Per il rilascio di concessioni all'occupazione di suolo pubblico gli uffici competenti sono i seguenti:
 - 1.a) Ufficio COSAP per tutte le concessioni di suolo pubblico, permanenti, temporanee, relative ad istanze presentate da imprese edili e privati cittadini;
 - 1.b) Per il rilascio delle autorizzazioni all'occupazione occasionale **e/o temporanee**, la richiesta deve essere inviata tramite ~~email~~ o posta certificata all'ufficio di Polizia Municipale che provvederà ad autorizzare l'occupazione;
 - 1.c) Ufficio SUAP per ~~tutte~~ le concessioni di suolo pubblico permanenti, relative ad istanze presentate da ~~altre tipologie di imprese~~ **che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi**.
2. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza, rilascia l'atto di concessione per occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la superficie occupata, nonché le condizioni alle quali la stessa è subordinata;
3. Gli atti suindicati sono rilasciati: per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e, per quanto riguarda le concessioni temporanee, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
4. Ove la domanda risulti incompleta o carente negli elementi essenziali, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dagli interessati nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. Decorso tale termine, la domanda viene archiviata senza dar seguito al procedimento. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione sospende il decorso del termine per la conclusione del procedimento amministrativo;
5. Ogni atto di concessione è subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo I del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione;
6. La concessione deve contenere le seguenti condizioni:
 - il termine di scadenza, con riferimento alle singole tipologie;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dai competenti uffici comunali;
 - la facoltà da parte del Comune di imporre particolari prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativi.
7. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione;
8. Al termine del periodo di consentita occupazione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico, nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale nell'atto di concessione;
9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extra tributario. In caso di denegato rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
10. Per le richieste di occupazione di suolo pubblico sia temporaneo che permanente, **inerenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi**, sono dovuti i diritti di segreteria SUAP vigenti, **il cui pagamento dovrà avvenire** tramite il portale PagoPa;

Articolo 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione se non in caso di voltura del titolo abilitativo che ha generato la richiesta di occupazione;
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
3. Il concessionario deve mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio tecnico, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese;
5. In caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico relativa ad istituzione di cantieri edili potrà essere richiesta una cauzione, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia del ripristino integrale dello stato dei luoghi. L'importo della cauzione sarà stabilito dall'ufficio tecnico in virtù della superficie da occupare e della zona interessata dall'occupazione, con un minimo di €. 500,00 (cinquecento);
6. E' obbligo tassativo che le strutture che insistono nell'area oggetto di concessione, comprese le eventuali chiusure perimetrali, se presenti, non impediscano, in nessun modo, anche con sistemi facilmente smontabili opportunamente predisposti e puntualmente comunicati, il libero accesso 24 ore su 24 per tutta la durata della concessione, ai sotto servizi (acquedotto, fognature, rete elettrica e telefonica, metanodotto, pubblica illuminazione, etc.) presenti nel tratto di suolo pubblico interessato. In caso di necessità di intervento d'urgenza, anche in presenza di clienti, addetti e/o persone a qualunque titolo, il concessionario è obbligato a far sgombrare l'area interessata entro 30 minuti dalla richiesta, effettuata, anche verbalmente, da personale del Comune, delle aziende erogatrici di servizi, dai Vigili del Fuoco o dalle forze dell'ordine;
7. L'inottemperanza alla suddetta disposizione comporta l'immediata revoca della concessione di suolo pubblico;
8. In ogni caso è fatto obbligo al concessionario, nel caso di strutture completamente chiudibili, di fornire all'Amministrazione Comunale copia delle chiavi di accesso alle stesse.

Articolo 11

Decadenza della concessione

1. Sono cause della decadenza della concessione:
 - a) le reiterate (tre) violazioni sanzionate nell'arco di due anni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri

- eventuali oneri a carico del concessionario;
- f) l'affitto, sub concessione, affidamento a qualsiasi titolo a terzi della concessione rilasciata e la sua utilizzazione, anche provvisoria, da parte di soggetti diversi dal concessionario.
2. L'accertata esistenza di morosità del concessionario nei confronti del Comune per debiti del richiedente, relative al canone unico.

Articolo 12

Revoca - modifica - sospensione - rinuncia della concessione

1. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono sempre revocabili o modificabili per comprovati e sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
2. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi;
3. La revoca o la modifica non dà diritto al pagamento di alcuna indennità;
4. La revoca o modifica, debitamente motivata, deve essere notificata, fatti i salvi i casi di forza maggiore, con almeno 60 giorni di preavviso;
5. La concessione può essere sospesa per motivi di pubblico interesse per un periodo massimo di tre mesi;
6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione al competente ufficio comunale;
7. Qualora l'occupazione non sia ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. In caso contrario, ~~La~~ **la** rinuncia comporta l'incameramento del canone versato senza alcun diritto di rimborso;
8. Nel caso di revoca o sospensione della concessione, per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente nei modi e termini individuati dal presente Regolamento;
9. Non sono comunque mai rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Rinnovo e proroga della concessione

1. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione deve presentare almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga allegando n° 2 marche bollo ~~da € 16,00 del~~ **valore corrente e gli eventuali** i diritti Suap vigenti, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa;
2. Nel caso in cui la proroga sia richiesta per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza per il rilascio di una nuova concessione;
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Articolo 14

Occupazione con materiali connessi all'esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico,

per un periodo superiore alle 24 ore, con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, inerti o materiali edili in genere, nel provvedimento di concessione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Articolo 15

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

- 1) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, deve essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia;
- 2) I materiali presi in custodia saranno conservati per un massimo di 30 (trenta) giorni, decorsi i quali saranno conferiti in discarica a spese del trasgressore.

- Tipologie di occupazione

Articolo 16

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare cartelloni decorativi, festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale;
2. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
3. L'autorità competente detta le prescrizioni relative a: posa di linee e condutture, tracciato delle stesse, altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, tipo dei loro sostegni, qualità dei conduttori etc.

Articolo 17

Occupazioni con griglie, intercapedini ed impianti tecnici

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
2. Gli impianti tecnici dovranno essere posizionati ad un'altezza minima da terra di m. 2,40 su aree pedonali e m. 4,50 su carreggiata stradale.

Articolo 18

Passi carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.lgs. 30.04.1992,n.

- 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
 3. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato, vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello;
 4. Il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli;
 5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
 6. L'Ufficio **C.O.S.A.P. comunale competente**, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tale caso la concessione è subordinata al pagamento della tariffa di concessione prevista, determinata con la tariffa ordinaria, ridotta fino al 10%;
 7. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale laddove è possibile;
 8. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso;
 9. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi;
 10. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione;
 11. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

Articolo 19

**Aree per raccolta fondi, raccolta firme, distribuzione materiale,
e-attività politico- sociale e religiosa**

1. Sono individuate come localizzazione per eventuali banchetti per raccolta fondi per autofinanziamento associazioni sportive, ricreative, culturali, sociali ~~e/o~~, **per raccolta firme o per diffusione materiale inerente attività politico-sociale-religiosa** e per propaganda elettorale da parte di partiti/movimenti politici in occasione di elezioni, le suddette vie/piazze:
 - a) P.zza Papa Giovanni XXIII durante lo svolgimento del mercato settimanale del sabato (dentro l'area mercatale: **spazio tra posteggi nn° 26 e 72 per un'occupazione massima di mq. 1,00 solo per volantinaggio**, spazio tra posteggi n° 79 e 80 – fuori dall'area mercatale spazio su marciapiede dietro posteggio n° 32 e spazio su marciapiede dietro posteggio n° 83) e **oltre a** spazio sul marciapiede posto all'intersezione tra via F.lli Bandiera e via Pertini, **a lato monte del vialetto di ingresso della Asl.**
 - b) Piazza Umberto I lato mare o lato banca (con esclusione dello spartitraffico)
 - c) Via V. Emanuele II (inizio area pedonale fronte civico 2)
 - d) Piazza della Vittoria/via V. Emanuele II (adiacenze scultura Liberazione)
2. Qualora sia necessario individuare altre aree, la Giunta Comunale provvederà con proprio atto deliberativo;
3. I banchi devono essere posizionati in modo da non creare disagio alle attività commerciali né ostruire vetrine, passaggi, ingressi, etc;
4. Dal luogo scelto, l'associazione/partito dovrà eventualmente spostarsi su semplice invito della Polizia Municipale qualora quest'ultima reputi il luogo non adatto al posizionamento del banchetto;
5. L'assegnazione degli spazi nell'area mercatale è subordinata ad apposita richiesta da presentarsi almeno una settimana prima del giorno in cui si intende utilizzare lo spazio ogni associazione/partito politico può richiedere fino ad un massimo di **6 1 (sei una)** richieste **l'anno al mese**, escluso le richieste effettuate **dai partiti/movimenti politici** durante i periodi elettorali **e per le vendite di prodotti relativi a giornate nazionali per la ricerca scientifica (es. Telethon, Airc, Lila, Lega filo d'oro e similari)**;
6. Qualora fosse presentata più di una richiesta per lo stesso spazio e lo stesso giorno e tra i richiedenti vi fossero associazioni od organizzazioni che hanno già utilizzato lo spazio richiesto nel corso dello stesso anno solare, sarà data precedenza a chi ha avuto un numero inferiore di assegnazioni e, a seguire, chi lo chiedesse nell'ambito di una iniziativa riconducibile ad un evento coordinato per data a livello nazionale del quale produrre evidenza contestualmente alla presentazione della richiesta stessa;
7. Non saranno consentite occupazioni al di fuori degli spazi individuati e assegnati;
8. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Articolo 20

Distributori di carburanti

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio;
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità; la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa

standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 21

Parcheggi privati di autovetture a servizio di alberghi ed RTA

1. Le occupazioni permanenti di suolo pubblico riguardanti parcheggi in concessione ad alberghi ed RTA, devono rispettare i seguenti parametri:
 - a) numero massimo di posti auto concessi : 5 (cinque) in prossimità della struttura
 - b) Possibilità di richiedere la concessione sia annuale che semestrale;
 - c) Applicazione delle tariffe:
 - Concessione annuale = tariffa della zona di appartenenza applicata sulla superficie convenzionale di mq. 10 a posto auto per ciascun anno solare;
 - Concessione semestrale = tariffa della zona di appartenenza applicata sulla superficie convenzionale di mq. 6 a posto auto per i sei mesi di durata della concessione;
2. La concessione non può essere superiore a 5 (cinque) anni, rinnovabile con il permanere delle condizioni iniziali;
3. La concessione decade con la cessazione dell'attività ricettiva;
4. Il Comune si riserva la possibilità di revocare, per motivi di interesse pubblico, in qualsiasi momento tali concessioni senza che da parte del concessionario possano essere richiesti indennizzi di sorta.

Articolo 22

Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Articolo 23

Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio **al dettaglio e per le attività artigianali**

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane, piante o altre attrezzature di servizio, senza la preventiva concessione del Comune;
2. L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è disciplinata dalle vigenti norme igienico-sanitarie;
3. È consentita altresì la concessione di suolo pubblico a favore di attività commerciali per l'esposizione di merce, rimossa a chiusura dell'esercizio;
4. Le concessioni potranno avere la stessa larghezza della facciata dell'esercizio per una profondità massima di m. 4,50;
5. La merce può essere esposta in contenitori, espositori mobili o altro, che dovranno essere rimossi obbligatoriamente alla chiusura dell'esercizio;
6. Fanno eccezione le bacheche ed i distributori automatici affissi al muro di profondità massima di cm. 30;
7. Per le attività localizzate nell'Area Pedonale Urbana (APU) potrà essere consentita l'occupazione di spazi come di seguito indicato:

- a. l'esposizione di merce con stand appendiabiti, espositori ed altre attrezzature, potrà essere effettuata in spazi con profondità non superiore a 0,80 m per la larghezza del fronte negozio;
 - b. l'uso di tavoli/sedie o attrezzature similari, potrà essere effettuata in spazi con profondità non superiore a m. 1,00 per la larghezza del fronte negozio;
 - c. Stand, espositori, tavoli, ecc. dovranno essere rimossi alla chiusura dell'attività e non potranno essere ricollocati prima delle ore 09.30 della mattina.
8. Per le attività che effettuano la cosiddetta somministrazione non assistita, siano esse esercizi per la vendita al dettaglio che laboratori artigiani, è consentita l'installazione di pedane con relativa copertura tipo pergolato, previa acquisizione del parere favorevole del Comando di Polizia Municipale. Sono escluse le attività ricadenti nella zona compresa tra via Capraia e Largo Berlese e quelle ubicate in via G. Matteotti;
 9. È facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione;
 10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi e di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, fino alla completa estinzione del relativo debito;
 11. L'occupazione del suolo pubblico, in aderenza al fabbricato, con espositori di merci, tavoli o simili, effettuata sui marciapiedi, dovrà lasciare un passaggio libero di almeno 1,50 metri.
 12. L'occupazione può essere concessa anche per posizionamento dei distributori automatici

- Concessioni per gli esercizi di somministrazione

Articolo 24

Definizione delle zone di intervento

1. Il territorio comunale è così suddiviso:
 - Area Pedonale Urbana (A.P.U.)
 - Ambito A suddiviso nelle seguenti zone:
 - A1
 - A2
 - A3
 - A4 (residuale)
 - Ambito B: aree del territorio comunale comprese tra la linea ferroviaria e la linea demaniale marittima, con esclusione dell'Ambito A;
 - Ambito C: aree del territorio comunale a monte della linea ferroviaria così come meglio indicate nella planimetria "Allegato A".

Articolo 25

Chioschi o gazebo a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'A.P.U.

1. Nell'A.P.U. è consentita la realizzazione di chioschi o gazebo a chiusura degli spazi pubblici adiacenti agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
2. Le strutture non potranno superare l'allineamento, dei punti più vicini ai fronti degli edifici, dei basamenti dei lampioni della pubblica illuminazione e comunque non superare il limite massimo di m. 3,00;

3. L'altezza massima è stabilita in m. 3,50, nel caso sia presente la cornice marcapiano sulla facciata dell'edificio, tutta la struttura non potrà superare il limite inferiore della stessa. La struttura dovrà comunque essere superiore alle cornici delle aperture presenti nell'edificio;
4. Le strutture dovranno avere forma regolare, quadrata o rettangolare e nel caso di pubblici esercizi posizionati all'inizio o alla fine dell'area pedonale o in angolo con le strade intermedie i gazebo dovranno terminare con un lato a 45°;
5. Nel caso di due strutture contigue a distanza inferiore a m. 5,00, le stesse dovranno essere allineate;
6. Tali strutture dovranno essere realizzate esclusivamente con strutture amovibili, senza opere di fondazione quali platee, plinti ecc. , fissate con sistemi semplici, quali tasselli ad espansione o tira fondi, alle pavimentazioni esistenti che non debbono subire danneggiamenti o modifiche, senza inglobare totalmente all'interno nessun elemento di arredo urbano;
7. Qualora il perimetro della struttura interferisse con chiusini di ispezione dei sotto-servizi, la stessa dovrà essere arretrata sino a lasciare il chiusino completamente libero salva l'applicazione di quanto disposto dal comma 6 del precedente art. 10;
8. I chioschi o gazebo dovranno essere realizzati con struttura in alluminio elettro-verniciato o acciaio verniciato color crema RAL 1013 con colonne di sostegno con profondità inferiore e dei lati a 45° ove previsti) aventi dimensioni massime di cm. 15 x15;
9. La struttura del tetto dovrà essere costituita da una fascia perimetrale, in alluminio elettro-verniciato color crema RAL 1013, di altezza non inferiore ai cm. 40 idonea a nascondere i travi ed il manto di copertura. Lo stesso potrà essere sia fisso che retrattile, in policarbonato, termo-parete in alluminio con coibentazione interna o in telo di PVC;
10. È vietato l'aggetto della copertura che pertanto dovrà essere a filo degli elementi di sostegno verticali. Gli scarichi delle acque piovane, dovranno essere inseriti nelle colonne di sostegno e non essere visibili;
11. Il perimetro esterno della struttura dovrà essere chiuso, con finestre costituite da lastre in vetro apribili a libro o scorrevoli, prive di telaio di supporto, a tutta altezza ed integrate da un parapetto o altri elementi integrati nella sagoma;
12. Tutti i vetri dovranno essere temperati, antisfondamento e dotati di idonea certificazione;
13. È vietata la realizzazione di pedane interne o pavimentazioni di qualsiasi tipo nelle zone ove la pavimentazione esterna abbia una pendenza inferiore al 5%;
14. Negli altri casi, la pedana interna dovrà essere rifinita nelle parti perimetrali con pannello in alluminio dello stesso colore della struttura;
15. Lungo le chiusure perimetrali possono essere previste una o più porte di accesso con ante costituite da unica lastra in vetro e comprensive di relativi montanti di supporto in acciaio satinato. In caso di prescrizioni ASL, normative o impossibilità costruttive la chiusura principale potrà essere a doppia lastra;
16. Al fine di garantire la massima trasparenza e la visibilità dei negozi vicini, è vietata l'installazione di qualsivoglia tipo di tendaggio o elementi sia esterni che interni o quant'altro impedisca la massima trasparenza delle strutture;
17. E' consentita l'installazione di tende parasole retrattili sul fronte del chiosco/gazebo per massimo m. 1,50 di sporgenza, dello stesso colore della struttura;
18. E' consentito, in alternativa alla tenda parasole, il posizionamento di ombrelloni dello stesso colore della struttura;
19. Gli interventi dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite e della tipologia architettonica e costruttiva di cui agli allegati 1 e 2, previa presentazione di richiesta di titolo abilitativo in conformità alle vigenti norme nazionali, regionali e comunali in materia di edilizia e di tutela paesaggistica e del rilascio contestuale della concessione in conformità a quanto stabilito dal precedente Art. 5;
20. La concessione ha durata massima di anni 12;
21. La modifica, anche parziale, della struttura rispetto al progetto approvato comporta la

- revoca della concessione;
22. La concessione decade con la cessazione definitiva dell'attività di somministrazione;
 23. Il canone dovuto è quello di cui alla tariffa per la zona di competenza;
 24. La concessione di suolo pubblico stabilirà altresì eventuali obblighi e condizioni particolari che l'Amministrazione Comunale intenderà porre a carico del concessionario, senza che lo stesso possa pretendere diminuzioni del canone dovuto;
 25. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico con la realizzazione di strutture a chiusura degli spazi pubblici adiacenti agli esercizi di somministrazione, con le stesse caratteristiche dimensionali e costruttive e procedurali di cui al presente articolo, ma prive della chiusura perimetrale in vetro. In tale caso dovrà avere una delimitazione perimetrale di altezza non superiore a cm. 100, realizzato esclusivamente con struttura metallica tubolare in acciaio satinato, di diametro non superiore a cm. 6 con idonei supporti e traversi, lineari e di forma geometrica idonei allo stile architettonico del gazebo in conformità agli allegati 1 e 2;
In tali casi, nel periodo di chiusura dell'esercizio, di durata superiore a giorni 15 (quindici) la struttura dovrà essere completamente libera da attrezzature e mobili, compresa la delimitazione perimetrale;
Tali strutture potranno essere dotate, esclusivamente sui lati perpendicolari alle facciate, di chiusure non fisse, trasparenti ed avvolgibili in poliestere laminato. Dette chiusure potranno essere utilizzate esclusivamente in caso di maltempo e dovranno pertanto essere di norma completamente aperte;
 26. Nelle strutture previste dal presente articolo è vietato l'utilizzo dell'area per depositi, magazzini, locali di lavorazioni, cucine, uffici e servizi anche nei momenti di chiusura dell'attività stessa.
 27. Per i gazebo esistenti la concessione potrà essere rinnovata nelle dimensioni attuali a quella esistente a marzo 2020.

Articolo 26

Strutture e attrezzature a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'Ambito A

Ambito A1

1. Per la realizzazione di chioschi o gazebo all'interno della Zona A1 si applicano le disposizioni del precedente articolo 25;
2. L'area dovrà essere delimitata in conformità al comma 23 dell'articolo 25;
3. In assenza di chioschi o gazebo è consentita la posa di ombrelloni, di forma quadrata o rettangolare, e tende in aggetto per la copertura di tavoli e sedie a servizio dell'attività;
4. Ombrelloni e tende non dovranno riportare alcuna descrizione pubblicitaria. Le tende dovranno essere di colore crema RAL 1013;
5. L'area in concessione per posa di ombrelloni e tende, dovrà essere opportunamente delimitata con apposite borchie o altro elemento d'arredo;
6. Tali strutture dovranno essere posizionate ai lati della strada, immediatamente adiacenti alla facciata degli immobili ed avere la stessa larghezza della facciata del pubblico esercizio, salvo specifiche autorizzazioni delle altre proprietà interessate, ed una profondità massima non superiore a m. 3,50, lasciando libero almeno m. 1,50 per il passaggio pedonale.

Ambito A2

1. E' consentita la realizzazione di chioschi o gazebo a chiusura degli spazi pubblici adiacenti agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a fronte di una presentazione di un progetto che sia compatibile visivamente e di forma con l'area in oggetto, è consentito l'uso di materiali differenti da quelli usati nel APU, per il resto si

- applicano le disposizioni del precedente articolo 25, oppure la posa di ombrelloni, di forma quadrata o rettangolare, e tende in aggetto per la copertura di tavoli e sedie a servizio dell'attività;
2. Tali strutture dovranno essere posizionate ai lati della strada, immediatamente adiacenti alla facciata degli immobili ed avere la stessa larghezza della facciata del pubblico esercizio, salvo specifiche autorizzazioni delle altre proprietà interessate e:
 - per le strade prive di marciapiede, una profondità massima pari ad 1/2 della larghezza della carreggiata stradale detratti ml. 1,50 e comunque non superiore a m. 3,50 fatta salva la facoltà del frontista di rinunciare ai suoi futuri utilizzi;
 - per le strade con marciapiede, una profondità massima non superiore a m. 3,50 lasciando almeno m. 1,50 per il passaggio pedonale.
 3. Ombrelloni e tende non dovranno riportare alcuna descrizione pubblicitaria. Le tende dovranno essere di colore crema RAL 1013;
 4. L'area in concessione per posa di ombrelloni e tende, dovrà essere opportunamente delimitata con apposite borchie o altro elemento d'arredo.
 5. Per strutture commerciali nell'area valgono le stesse indicazioni del comma.1 per quanto riguarda l'uso dei materiali e la presentazione di un progetto adeguato all'area;

Ambito A3

1. Non è consentito il rilascio di alcuna concessione di suolo pubblico.

Ambito A4

1. Per la realizzazione di chioschi o gazebo all'interno della Zona A4 si applicano le disposizioni del precedente articolo 25;
2. L'area dovrà essere delimitata in conformità al comma 23 dell'articolo 25;
3. In assenza di chioschi o gazebo è consentita la posa di ombrelloni, di forma quadrata o rettangolare, e tende in aggetto per la copertura di tavoli e sedie a servizio dell'attività; Ombrelloni e tende non dovranno riportare alcuna descrizione pubblicitaria. Le tende dovranno essere di colore crema RAL 1013;
4. L'area in concessione per posa di ombrelloni e tende, dovrà essere opportunamente delimitata con apposite borchie o altro elemento d'arredo;
5. Tali strutture dovranno essere posizionate ai lati della strada, immediatamente adiacenti alla facciata degli immobili ed avere la stessa larghezza della facciata del pubblico esercizio, salvo specifiche autorizzazioni delle altre proprietà interessate e:
 - per le strade prive di marciapiede, una profondità massima pari ad 1/2 della larghezza della carreggiata stradale detratti ml. 1,50 e comunque non superiore a m. 3,50 fatta salva la facoltà del frontista di rinunciare ai suoi futuri utilizzi;
 - per le strade con marciapiede, una profondità massima non superiore a m. 3,50 lasciando almeno m. 1,50 per il passaggio pedonale.
6. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico è subordinato all'approvazione della Giunta Comunale, che si esprimerà previa acquisizione dei pareri di competenza degli uffici comunali interessati al procedimento.

Articolo 27

Chioschi o gazebo a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli ambiti B e C

1. Negli ambiti B e C è consentita la realizzazione di strutture a chiusura degli spazi pubblici adiacenti agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
2. Tali strutture dovranno essere realizzate esclusivamente con strutture amovibili, senza opere di fondazione quali platee, plinti ecc. , fissate con sistemi semplici, quali tasselli ad

espansione o tira fondi, alle pavimentazioni esistenti che non debbono subire danneggiamenti o modifiche, senza inglobare totalmente all'interno nessun elemento di arredo urbano e senza che la struttura di chiusura dello spazio pubblico crei, in alcun modo, intralcio al transito pedonale e veicolare; sui marciapiedi dovrà essere lasciato un passaggio minimo di ml. 1,50, fermo restando il rispetto della legge 13/89 e quanto prescritto dall'art. 10, comma 6;

3. Le strutture dovranno essere realizzate in adiacenza all'edificio ove insiste l'attività e potranno avere la stessa larghezza della facciata dell'esercizio ed una profondità massima di m.4,50/1, ove possibile;
4. L'area in concessione dovrà essere opportunamente delimitata con apposite borchie o altro elemento d'arredo;
5. La concessione ha durata massima di anni 12 e decade con la cessazione dell'attività di somministrazione;
6. La modifica, anche parziale, della struttura rispetto al progetto approvato comporta la revoca della concessione;
7. Il canone dovuto è quello previsto per la zona di competenza;
8. La concessione del suolo pubblico stabilirà altresì eventuali obblighi e condizioni particolari che l'Amministrazione Comunale intenderà porre a carico del concessionario, senza che lo stesso possa pretendere diminuzioni del canone dovuto.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 28

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione;
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda, da inviarsi, ~~di norma~~ per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente;
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada e successive modifiche) e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495);
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente;
5. La domanda, ~~deve essere redatta in bollo, e deve contenere:~~

- a nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta;
7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti;
8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 29

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere mono-facciale o bi-facciale, o insegne a bandiera. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

 Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

 Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini (esclusivamente mediante consegna a mano, fermo restando il divieto di apposizione sui veicoli) o di altro materiale pubblicitario quale posta pubblicitaria non indirizzata, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

 Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

 Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para-pedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

 Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

 Preinsegna:

1) scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bi-facciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2) Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie;

3) Gli stendardi, in deroga a quanto previsto all'articolo , comma 2 del Regolamento sulla Sicurezza Urbana e sulla Tutela del Patrimonio, possono essere apposti solo nelle seguenti vie;

- Via Aurelia Nord;
- Via Aurelia Sud;
- Via Matteotti;

- Via della Principessa;
nel numero massimo di 15 unità bi-facciali;
- a) Le locandine possono essere esposte solo sulle vetrine degli esercizi commerciali o nei luoghi appositamente deputati alla loro esposizione, per una quantità massima pari a 30/50 unità;
- 2. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 23 del Codice della strada D. Lgs. 30.04.92 n. 285, degli articoli dal 47 al 59 di cui al titolo II, punto 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni, nonché di quanto previsto nel regolamento comunale sulla sicurezza urbana e sulla tutela del patrimonio adottato con delibera C.C. n. 29 del 08/04/2019;
- 4) Eventuali abusi saranno perseguiti con l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 69 e 70 del presente Regolamento.

Articolo 30 **Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente (Ufficio affissioni) al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria, richiesta di installazione standardi o striscionie, avvia il relativo procedimento istruttorio;
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta;
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati;
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato;
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria;
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva;
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse;
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua;
9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le

ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali;

10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate;
11. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio addetto al rilascio, all'ufficio competente per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 31

Procedure per il rilascio di autorizzazioni permanenti e o temporanee

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni ~~all'esposizioni~~ **per esposizioni** pubblicitarie permanenti e o temporanee, striscioni, stendardi, la richiesta deve essere inviata all'ufficio Entrate tramite ~~email~~ **posta elettronica certificata (PEC)** al ~~Protocollo~~ **Generale** ~~all'indirizzo~~ **comunesanvincenzo@postacert.toscana.it** ;

Articolo 32

Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi;
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto

- dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992;
 4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 28 comma 5 e gli estremi della autorizzazione in questione;
 5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento;
 6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso;
 7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva;
 8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 33

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente;
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata;
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze;
4. La disdetta esonera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 34

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può

- essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo;
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento;
 3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso;
 4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 35 **Decadenza ed estinzione della autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta;
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 36 **Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato;
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 37
Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 38
Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera della Giunta Comunale n. 57 del 03/04/2013.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 39
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone è graduato in base a:
 - a. l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e relativo valore economico. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso come indicato nel precedente art. 24;
 - b. sacrificio imposto alla collettività dalla sottrazione all'uso pubblico;
 - c. Tipologia
 - d. Finalità
 - e. modalità e caratteristiche dell'occupazione.
2. A tal fine il canone viene determinato a seguito della applicazione (moltiplicazione) al canone base previsto per le singole categorie di zona, della somma dei coefficienti di parametrizzazione come dalla seguente formula:
 - a. $\text{Canone Base} \times (\text{Coeff. 1} + \text{Coeff. 2} + \text{Coeff. 3})$ con importo arrotondato; Si specifica che:
 - b. Il coefficiente 1 tiene conto dei flussi di utilizzo da parte della collettività
 - c. Il coefficiente 2 tiene conto del beneficio economico che il concessionario può ricavare dall'avere a disposizione un'area esclusiva e/o aggiuntiva a quella nella quale esercita normalmente la sua attività economica
3. Il coefficiente 3 distingue le modalità dell'occupazione a seconda che l'occupazione interessi solo parte della giornata; che solo merci, materiali, e quant'altro siano rimossi nell'arco della giornata permanendo però l'occupazione con le strutture; che riguardino, nel caso di pubblici esercizi, occupazioni con strutture chiuse o chiudibili (anche se di fatto non chiuse);
4. Al canone finale come determinato al comma precedente si applicano i criteri di imposizioni di cui al presente regolamento e le riduzioni se dovute;
5. Il valori dei coefficienti sono riportati nella deliberazione di cui al successivo art. 42.
6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a

qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

7. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
8. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al metro quadrato o lineare.
9. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

Articolo 40

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio;
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente;
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 41

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie,

in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare;

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 3 categorie tariffarie costituisce l'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 42

Determinazione delle tariffe annuali

1. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico, sia a carattere temporaneo che permanente, è stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale in base alle tipologie di attività ed alle zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale di cui al precedente art. 41;
2. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
3. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 15,5 per cento rispetto alla 1°;
 - c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 24 per cento rispetto alla 1°;
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione;
5. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati dalla Giunta Comunale;
6. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata;
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento
8. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 43

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in

- rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, maggiorata del 115% e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 15,38 per cento rispetto alla 1°;
 - c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 23,07 per cento rispetto alla 1°;
 3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione;
 4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati dalla Giunta Comunale;
 5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata;
 6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 44 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria;
2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi;
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria;
4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento;
5. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee e le pubbliche affissioni effettuate nel periodo 1° giugno – 30 settembre il canone è maggiorato del 50 per cento;
6. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali;
7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto;
9. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;
10. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 45

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Oltre alle esenzioni disciplinate dalla **Legge 27/12/2019 n° 160**, comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f) **della sopracitata L. 160/2019**:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
 - b) occupazioni promosse da associazioni senza fine di lucro con il patrocinio del Comune di San Vincenzo.
 - c) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita;
 - d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
 - e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a dodici ore;
 - f) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - g) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle **dodici** ore nell'arco della giornata;
 - h) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 7;
 - i) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
 - j) occupazioni realizzate per favorire persone affette da disabilità;
 - k) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
 - l) occupazioni effettuate con balconi, verande, bovindo simili infissi di carattere stabile, tende a sbraccio;
 - m) occupazioni complessivamente inferiori a un metro quadrato, **relativamente alla cosiddetta "merce rimossa" (stendi abiti, espositori su ruote, ecc.) effettuate da esercizi per la vendita al dettaglio di prodotti del settore non alimentare**;
 - n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
 - p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico durante la campagna elettorale purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
 - q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda €. 10,00 (dieci);
 - r) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - s) occupazioni con impianti adibiti ai servizi esclusivamente pubblici nei casi in cui ne sia prevista, nell'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

- t) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- u) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- v) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie;
- w) occupazioni realizzate con teche affisse al muro per l'esposizione di merce delle attività commerciali;
- x) aa) occupazioni con fioriere fornite dall'Amministrazione Comunale per le quali il concessionario del pubblico esercizio si occupa della piantumazione e manutenzione delle essenze arboree;
- y) bb) realizzazione di opere pubbliche eseguite per conto dell'Amministrazione Comunale o di altri enti pubblici.

Articolo 46 Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

- a) Il canone è ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro;
- b) La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia. Qualora l'occupazione si prolunghi per un tempo superiore ai 60 giorni si applica una ulteriore riduzione del 25% al periodo dal 61° giorno al termine dell'occupazione stessa;
- c) In caso di occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa viene riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate, non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione;
- d) Le occupazioni temporanee con attrazioni e similari, spettacoli viaggianti, giostre, gonfiabili ecc. godono di una riduzione del 90%. Per il calcolo del canone relativo agli spettacoli viaggianti, giostre, gonfiabili, attrazioni e similari, viene considerata solo l'area occupata dalle attrezzature relative allo spettacolo (es. tendone circo, biglietteria, ecc.), senza considerare l'area occupata da mezzi di trasporto o veicoli di altro tipo (roulotte, gabbie, ecc.). Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq;
- e) Per le occupazioni realizzate in occasione di sagre, feste paesane, manifestazioni politiche, culturali o sportive, turistiche promozionali o similari a carattere temporaneo e non a fini di lucro, la tariffa è ridotta del 50% per spazi effettivamente occupati dalle strutture;
- f) Si applica una riduzione del 60% alle occupazioni effettuate dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- g) Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi e in caso di più riduzioni si applica quella che a valenza maggiore;
- h) Gli esercizi di somministrazioni, titolari di una concessione di suolo pubblico per la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 25, del presente regolamento, usufruiscono della seguente agevolazione tariffaria:
 - 1° Anno - 95%
 - 2° Anno - 90%

3° Anno - 80%

4° Anno - 70%

5° Anno - 60%

6° Anno - 50%

a decorrere dal 7° anno la tariffa è applicata per intero.

- i) Per i gazebo art. 26 ambito 2 comma 1 e 5 usufruiscono di una tariffa agevolata per i primi 3 anni con una riduzione del 50%

Articolo 47

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete;
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine;
4. Per la pubblicità realizzata con la distribuzione di volantini mediante consegna a mano (fermo restando il divieto di apposizione sui veicoli) e il recapito nelle cassette postali della posta non indirizzata è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti della Polizia Municipale e al personale incaricato al controllo sul territorio;
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione;
8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle

attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 48

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50;
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49

Occupazioni realizzate per ordine dell'Autorità

1. In caso di ordinanza, emessa dall'Autorità competente, che imponga la chiusura di spazi o aree pubbliche per motivi di sicurezza o salute pubblica, il soggetto responsabile, o proprietario dell'immobile, che ha comportato l'emissione dell'ordinanza è tenuto a pagare il relativo canone di occupazione, in base alle tariffe previste;
2. Tale canone è dovuto anche nel caso che l'occupazione delle aree pubbliche avvenga con provvedimento coattivo per inadempienza del privato;
3. Il responsabile dell'emanazione dell'ordinanza è tenuto ad indicare tale onere nella stessa, precisando la misura del canone dovuto per ogni giorno di occupazione, ed a trasmettere copia della stessa al competente ufficio tributario dell'amministrazione.

Articolo 50

Occupazione artisti di strada

1. L'esercizio dell'arte di strada, in qualunque sua forma, può essere effettuato nelle zone indicate al punto **4** lettera c., senza che l'artista debba essere in possesso di alcun titolo abilitativo ~~da comunicare al Comando di Polizia Municipale almeno due giorni prima dal lunedì al venerdì entro le ore 12,00;~~
2. Lo spettacolo di strada deve essere svolto senza l'impiego di palcoscenici, platee apprezzabili o **altre** attrezzature; (il pubblico dovrà essere lasciato libero di disporsi secondo l'evenienza), **preferibilmente** in cerchio;
3. Gli artisti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. Le esibizioni sono consentite nella fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 24,00;
 - b. Non può essere esercitata attività commerciale. E' consentita solo la vendita prodotti del proprio ingegno creativo ai sensi dell'art. 9, comma 2 lett. (i) L.R.23/11/2018 n°62 "Codice

del Commercio”;

c. Zone consentite:

- 1) Piazza Unità D'Italia
- 2) Piazza della Guardia Costiera
- 3) Corso Italia
- 4) Piazza della Vittoria (escluso giorni **in cui è occupata da mercatini**)
- 5) Area adiacente banca Monte dei Paschi di Siena solamente gli artisti **cosiddetti “Madonnari”**

d) Non deve essere impedita o comunque sostanzialmente ostacolata la libera circolazione delle persone, non devono essere occlusi gli accessi agli esercizi commerciali o impedita la visibilità delle vetrine; l'artista dovrà eventualmente spostarsi su semplice invito della Polizia Municipale qualora quest'ultima reputi il luogo scelto non adatto all'esibizione, non deve essere turbata la quiete pubblica con eccessive emissioni di rumore, è consentito l'uso di piccoli amplificatori, non è comunque mai consentito superare i limiti di zona indicati nel piano acustico Comunale;

e) L'occupazione temporanea del suolo pubblico, è a titolo gratuito, non dovrà essere superiore complessivamente a mq 8 (otto), e non ~~può~~ **potrà** protrarsi oltre il tempo necessario a completare l'esibizione, l'artista è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi occupati, e l'area dell'esibizione dovrà essere lasciata sgombra e pulita, ad eccezione delle rappresentazioni riconducibili ai cosiddetti “madonnari”;

f) Non sono consentite attività che comportino, per il loro ~~intero~~ svolgimento, l'impiego di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo oppure che approfittino della buona fede o ingenuità delle persone;

g) L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo libera l'offerta da parte del pubblico. E' consentita l'esposizione di un contenitore atto a raccogliere le eventuali gratifiche, oppure alla fine della performance o durante la stessa, il passaggio “a cappello” tra il pubblico;

h) sarà a carico dell'artista che si esibisce ogni responsabilità civile e/o penale relativamente ad eventuali danni a persone o cose derivanti dal comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza di leggi, di regolamenti e delle elementari norme di sicurezza;

i) ~~Le domande dovranno essere consegnate al protocollo o inviate per email all'indirizzo comunesanvincenzo@postacert.toscana.it, almeno 3 giorni prima dell'esibizione, e entro il venerdì alle ore 09.00 se la richiesta è per il sabato o la domenica seguenti, la domanda vale per un solo evento, non si possono fare richieste per più eventi, devono passare almeno 10 giorni dall'ultima esibizione per presentare una nuova richiesta; L'artista di strada è tenuto a comunicare, tramite email all'indirizzo comandopm@comune.sanvincenzo.li.it, almeno 3 (tre) giorni prima dell'esibizione o comunque entro la mattina del giorno dell'esibizione, il luogo e la tipologia dello spettacolo. Tra un'esibizione e l'altra devono passare almeno 10 giorni;~~

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 51

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti

di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 40 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 25 per cento.
 - Per le affissioni di natura commerciale il 75 per cento.

Articolo 52

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione;
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata dalla delibera della Giunta Comunale;
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni;
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 53

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 53;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 54
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 55
Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 28,40 per ciascuna commissione.

TITOLO VI - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 56
Oggetto del canone mercatale

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di San Vincenzo;
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 57
Disposizioni generali del canone mercatale

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti;
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 58
Presupposto del canone mercatale

1. Il canone è dovuto per l'occupazione ~~anche abusiva~~ delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 59
Soggetto passivo del canone mercatale

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, ~~anche abusivo~~, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 60
Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.

- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata secondo le disposizioni di legge vigenti che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 61

Rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche

1. Per il rilascio ~~degli atti di~~ dell'autorizzazione amministrativa e della concessione per l'occupazione di suolo pubblico nei mercati e nelle fiere, si rinvia al Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche ed al ~~quadro~~ alla normativa vigente in materia.

Articolo 62

Determinazione del canone mercatale

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie;
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente;

Articolo 63

Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, è disciplinata dal vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 64

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 65

Modalità e termini per il pagamento del canone mercatale

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del

codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il portale PagoPa o le altre modalità previste dal medesimo codice;

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il pagamento del essere pagato entro il 31 maggio e 30 settembre ed dovuto dai;
 - a) titolari del posteggio o loro aventi causa, in forza di contratti di affitto
 - b) dagli spuntisti assegnatari temporanei dei posteggi i cui titolari sono assenti, nella stessa giornata prima di iniziare l'occupazione, il pagamento dovrà essere effettuato tramite il portale PagoPa durante l'operazioni di assegnazione del posteggio direttamente ai Vigili in servizio tramite pos
3. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone;
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro;
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 69 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione;
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

TITOLO VII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 66

Modalità e termini per il pagamento del canone pubblicitario e occupazione di suolo pubblico

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate ?) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
2. Per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 maggio;
3. Per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, con scadenza 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini;
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento;
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate maturate fino al subingresso;
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro;
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli

interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 69 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione;

8. Per le rate la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo;
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 67

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile **del Settore Entrate** dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri;
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario;
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento - ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 68

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 del l'articolo 1 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981;
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689;
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del

canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, non si dà luogo alla sanzione accessoria per importi inferiori o pari a €16,00;

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 69

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata;
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi;
3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode;
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa;
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore;
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.
7. Le sanzioni pecuniarie sono applicate ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 70

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 71 **Sospensione dell'attività di vendita**

1. Per l'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento e ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni il presente articolo non si applica al titolo VI.

Articolo 72 **Regime transitorio**

2. **1.** Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento;
3. **2.** L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 28 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
4. **3.** Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti;
5. **4.** E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 6 e 7.

Articolo 73 **Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile, nominato con delibera di Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone

Articolo 74 **Disposizioni finali**

2. **1.** Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
3. **2.** E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento;

4. **3.** Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del presente atto.